SCHEMA STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "PARMA HOUSING CENTER"

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita una Fondazione denominata "**Parma Housing Center**", con sede legale nel Comune di Parma, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel contesto della vigente disciplina emanata dalla Regione Emilia - Romagna in tema di politiche abitative.

In particolare, tenuto conto:

- del disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che attribuisce ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, e in particolare al disposto della lettera h) che prevede la costituzione di agenzie per la locazione ovvero lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- della circostanza che l'entità del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Parma assorbe solo una percentuale degli aventi diritto e nello specifico i nuclei che si trovano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate e non riesce a soddisfare la "domanda di alloggio" proveniente da nuclei a reddito medio-basso che difficilmente trovano soluzione abitative sul mercato privato;
- della circostanza che il Comune di Parma condivide le finalità del Programma regionale "Patto per la casa" (di seguito anche "Programma") approvato dalla Regione Emilia-Romagna (secondo le previsioni dell'art. 11 della L. n. 431/1998 e dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.), con delibera di Giunta n. 2115 del 13/12/2021 teso a: (i) favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato, attraverso l'uso del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, incentivando i proprietari (persone fisiche e persone giuridiche) a mettere a disposizione i propri alloggi, a fronte di specifiche misure e garanzie fornite attraverso risorse ed azioni pubbliche; (ii) sostenere i nuclei familiari con un possibile ulteriore calmieramento dei canoni di locazione, utilizzando le risorse messe a disposizione del programma dalla Regione Emilia-Romagna, per ricondurre il rapporto tra canone pagato e reddito familiare entro condizioni più sostenibili; (iii) incentivare la formazione e la progressiva specializzazione di operatori (Agenzie) in grado di gestire il patrimonio di alloggi messo a disposizione per il Programma, sia sotto il profilo immobiliare che sotto quello sociale; (iv) facilitare l'uscita dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in un'ottica di migliore e più razionale utilizzo del patrimonio disponibile.
- del Regolamento Attuativo regionale approvato con deliberazione della Giunta n. 1686 del 10/10/2022, come successivamente modificato e integrata con deliberazione n. 960 del 12/06/2023, (di seguito anche "Regolamento Regionale") che disciplina le condizioni generali e le modalità per l'attuazione locale del programma "Patto per la Casa";
- del regolamento attuativo approvato dal Comune di Parma con delibera del [...] del giorno [....] con il quale il Comune di Parma ha aderito al Programma e ha disciplinato il quadro di riferimento a livello locale dell'attuazione del Programma stesso (per brevità "Regolamento Locale");

- della convenzione approvata dal Comune di Parma con delibera del [...] del giorno [....] (per brevità "Convenzione") con il quale il Comune di Parma ha disciplinato i rapporti tra Comune di Parma e la Fondazione nell'assunto che la Fondazione stessa assuma il ruolo di Agenzia ai sensi del Regolamento Regionale e del Programma;
- la Fondazione è stata individuata dal Comune di Parma con delibera del Consiglio Comunale n. [...] del giorno [...] (e conseguente viene costituita) quale "Agenzia", alla luce della vigente disciplina emanata dalla Regione Emilia Romagna regionale in tema di politiche abitative, come, da ultimo, integrata mediante l'adozione della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 960 del 12 giugno 2023 e dell'allegato Regolamento Regionale e del Programma. La Fondazione potrà dare concreta attuazione al proprio ruolo di Agenzia secondo ciascuna delle tre diverse modalità operative indicate nel Regolamento Regionale e recepite dal Comune di Parma nel Regolamento Locale. La Fondazione potrà pertanto svolgere la propria attività di Agenzia nell'ambito dei tre seguenti schemi negoziali previsti nel Regolamento Regionale ed approvati (e fatti propri) dal Comune di Parma mediante l'approvazione del Regolamento Locale e precisamente: Modalità A, Modalità B e Modalità C:

- Modalità A

Se la Fondazione è proprietaria dell'unità abitativa, la Fondazione stessa - in qualità di Agenzia-gestisce, direttamente o per mezzo di eventuali suoi ausiliari, l'unità abitativa messa a disposizione per il Programma e, nel rispetto dei requisiti previsti per l'accesso al Programma stesso, può individuare il Nucleo Familiare cui destinare l'unità abitativa previa verifica che i medesimi Nuclei Familiari soddisfino i requisiti generali e reddituali indicati nel Regolamento Regionale e quelli ulteriori, eventualmente, indicati nel Regolamento Locale.

Il contratto di locazione è stipulato tra la Fondazione e l'Utilizzatore.

La Fondazione può avvalersi di specifiche competenze di soggetti terzi, in ordine alla gestione, anche di carattere sociale, dell'unità abitativa di cui è Proprietaria, permanendo, comunque, in capo alla Fondazione ogni responsabilità in merito alla corretta attuazione del Programma nonché a quanto previsto all'art. 6.1 "Impegni delle Agenzie" del Regolamento Locale.

- Modalità B

Se il Proprietario dell'unità abitativa - persona fisica o giuridica diversa dalla Fondazione - stipula il contratto di locazione direttamente con l'Utilizzatore, nel periodo di validità del contratto di locazione, la Fondazione, in qualità di Agenzia, assume un ruolo di supporto ed intermediazione tra il Proprietario e l'Utilizzatore, fornendo specifici livelli di servizio e garanzie, come indicato nella prima parte dell'art. 6.1 "Impegni delle Agenzie" del Regolamento Locale e come precisati nel dettaglio nella Convenzione. Nell'ambito della propria attività di Agenzia, la Fondazione, per conto del Comune di Parma, eroga i contributi a fondo perduto di cui all'Art. 5.4 "Benefici per gli utilizzatori" del Regolamento Locale.

- Modalità C

Se il Proprietario dell'unità abitativa - persona fisica o giuridica diversa dalla Fondazione - offre in locazione l'unità abitativa alla Fondazione affinché quest'ultima la immetta nella disponibilità dell'Utilizzatore, secondo gli schemi negoziali o secondo le diverse modalità previste dalla Convenzione sussistono due distinti rapporti contrattuali: attraverso un primo rapporto il Proprietario offre il bene in locazione alla Fondazione, che, in qualità di Agenzia, si obbliga in proprio nei suoi confronti; attraverso il secondo rapporto, la Fondazione, sempre in qualità di Agenzia, offre il bene in sublocazione all'Utilizzatore, e quest'ultimo si obbliga, a sua volta, nei confronti della Fondazione.

La Fondazione cura direttamente i rapporti sia con il Proprietario sia con l'Utilizzatore, fornendo i livelli di servizio e le garanzie di cui all'art. 6.1 "Impegni delle Agenzie" del Regolamento Locale e come precisati nel dettaglio nella Convenzione. L'Utilizzatore sostiene tutti gli oneri per il godimento del bene, nessuno escluso, corrispondendo il canone di sub locazione alla

Fondazione. La Fondazione è garantita nelle proprie attività dai fondi di cui agli articoli 4.3 e 4.4 del Regolamento Locale.

Ai fini del presente articolo, le parole e le locuzioni indicate con lettera maiuscola assumono identico significato a quello loro, rispettivamente, attribuito all'articolo 1 del Regolamento Locale con riguardo alle definizioni.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare studi e ricerche che abbiano per oggetto temi coerenti con la propria attività e funzione per favorire il confronto sui temi delle politiche abitative e sulle modalità attraverso le quali, nel rispetto della applicabile disciplina regionale, il Comune di Parma intende dare soluzione alle problematiche rilevate in tale ambito di azione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo
 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e la cittadinanza;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle politiche abitative, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione della consapevolezza della rilevanza dei temi e delle politiche abitative anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati, ed anche attraverso l'attivazione di laboratori aperti alla cittadinanza e la creazione di borse di studio per giovani ricercatori su progetti di studio in materia di tematiche e politiche abitative;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali.

La Fondazione può percepire incentivi e contributi e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione delle necessarie garanzie.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Fondo di Dotazione iniziale è pari ad euro 60.000,00 (sessantantamila/00] ed è stato versato integralmente in danaro ed in misura eguale da parte di ciascun Promotore Fondatore.

Il Fondo di Dotazione iniziale di euro 60.000,00 (sessantantamila/00)] è interamente depositato sul conto corrente intestato alla Fondazione Parma Housing Center presso [----] (conto corrente n.[----]) di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori, depositati sul medesimo conto corrente.

Il patrimonio della Fondazione è pertanto composto:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito, alla data del [----], dai conferimenti in denaro di euro 60.000,00 (sessantamila/00)], versati sul conto corrente intestato alla Fondazione Parma Housing Center presso [----]di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori;
- da ulteriori conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi profili di intervento, nonché, eventualmente e se necessario, la separazione delle singole voci di attività, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle elargizioni ed erogazioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di gestione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di gestione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi.

Le risorse della Fondazione costituenti il fondo di gestione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Collegio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, il Consiglio di amministrazione dovrà seguire i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori: il Comune di Parma, Università di Parma, ACER Parma, ASP Parma, AUSL di Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Questi enti condividono le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale della Fondazione. I Fondatori Promotori hanno dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione e hanno partecipato all'atto costitutivo.

Articolo 10 - Fondatori

Può divenire Fondatore qualsiasi soggetto giuridico (ad eccezione delle persone fisiche) privato o pubblico che condividendo, per ruolo istituzionale e/o per proprie disposizioni statutarie, le finalità della Fondazione, contribuisca al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione con una quota (annuale nel caso del Fondo di Gestione) non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00). Gli aspiranti Fondatori sono ammessi all'interno del Collegio dei Fondatori con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. Nella proposta di adesione, gli aspiranti Fondatori devono espressamente indicare l'entità e le caratteristiche del loro contributo, nonché l'impegno a rispettare, per quanto di competenza, le norme del presente statuto.

Art. 11 - Partecipanti

Possono essere ammessi in qualità di Partecipanti i soggetti (anche persone fisiche) che intendano contribuire alla vita ed all'attività della Fondazione mediante contributi in denaro o con l'attribuzione della piena proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili a destinazione abitativa ed ubicati nel territorio del Comune di Parma o di Comuni ubicati nel territorio della Provincia di Parma.

I Partecipanti sono ammessi, su richiesta degli stessi, con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri che comprenda anche il voto favorevole degli amministratori designati dal Comune di Parma. Nella proposta di adesione, gli aspiranti Partecipanti devono, a seconda dei casi, espressamente indicare l'entità del contributo annuale al Fondo di Gestione, gli esercizi ai quali tale proposta si

riferisce, ovvero la precisa indicazione e descrizione dell'unità immobiliare, nonché l'impegno a rispettare, per quanto di competenza, le norme del presente statuto.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente statuto; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, con comunicazione scritta e preavviso di almeno 18 mesi da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte e ferma restando la piena operatività dell'ultimo comma del presente articolo.

I Fondatori Promotori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta e preavviso di almeno 18 mesi da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte e ferma restando la piena operatività dell'ultimo comma del presente articolo.

L'esercizio del diritto di recesso non dà, comunque, alcun diritto alla restituzione di quanto destinato o erogato al Fondo di Dotazione ovvero al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 13 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) l'Organo di Revisione.

E' organo facoltativo della Fondazione il Comitato Scientifico.

Possono essere nominati ad organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e di indiscussa probità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, e non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile; devono inoltre essere in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Ad eccezione dei compensi spettanti al componente (o ai componenti) dell'Organo di Revisione, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'accettazione della carica comporta l'adesione al presente statuto.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 14 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione per il numero e con le modalità indicati al successivo articolo 15;
- nomina il Presidente:
- nomina, ove opportuno, un Vice Presidente;
- nomina l'Organo di Revisione, su indicazione del Comune di Parma al quale spetta anche la scelta in merito alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo stesso;
- approva le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione e la nomina del Liquidatore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la necessità del voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti purché consti il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori. Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Le votazioni avvengono mediante il sistema capitario (una testa un voto).

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei oppure sette componenti, incluso il Presidente, come di seguito indicato.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo. Successivamente, fermo il disposto del precedente articolo 14 e del successivo articolo 17:

- in presenza dei soli Fondatori Promotori, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto di sei membri, verranno nominati dal Collegio dei Fondatori;
- in presenza di Fondatori non Promotori (e non di Partecipanti), il Consiglio di Amministrazione sarà composto di sette membri e tutti i membri meno uno verranno nominati dal Collegio dei Fondatori; il [restante consigliere] sarà nominato dal Collegio dei Fondatori seguendo le indicazioni formulate congiuntamente dai (ovvero dalla maggioranza dei) soli Fondatori non Promotori:
- in presenza di Partecipanti (e non di Fondatori non Promotori), il Consiglio di Amministrazione sarà composto di sette membri e tutti i membri meno uno verranno nominati dal Collegio dei

Fondatori; il restante consigliere sarà nominato dall'Assemblea come indicato al successivo articolo 17;

- in presenza di Fondatori non Promotori e di Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione sarà composto di sette membri e tutti i membri [meno due] verranno nominati dal Collegio dei Fondatori; un ulteriore consigliere sarà nominato dal Collegio dei Fondatori seguendo le indicazioni formulate congiuntamente dai (ovvero dalla maggioranza dei) soli Fondatori non Promotori e il restante consigliere sarà nominato dall'Assemblea come indicato al successivo articolo 17.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- b) definire la struttura organizzativa della Fondazione, provvedendo, se del caso, anche alla individuazione di un Direttore Generale che abbia il compito di dirigere e coordinare la struttura organizzativa;
- c) procedere all'accettazione di eredità, legati, elargizioni e contributi;
- d) redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) delegare specifici compiti ai Consiglieri, compreso il Presidente;
- f) deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- g) proporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- h) proporre lo scioglimento della Fondazione e la nomina del Liquidatore da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- i) istituire e nominare i membri del Comitato Scientifico.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali in audio o video conferenza, purché con le modalità di cui all'art. 14.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 - Presidente della Fondazione – Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Collegio dei Fondatori all'interno del Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i membri designati dai Fondatori Promotori. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha esclusivamente la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Come diretta conseguenza della legale rappresentanza della Fondazione, il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea:
- c) convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Inoltre il Presidente, al pari di ogni altro consigliere di amministrazione, può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di specifici poteri gestori ed atti a valenza esterna. In forza di tali poteri, il Presidente potrà anche rilasciare procure speciali per singoli atti e nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione. Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 17 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- a) nominare, tra una rosa indicata dal Collegio dei Fondatori, [un componente] del Consiglio di Amministrazione, nel solo caso in cui siano stati ammessi Partecipanti;
- b) esprimere pareri consultivi e non vincolanti, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi con particolare riferimento alle progettualità sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'assemblea sono espressi in millesimi come segue:

- il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori Promotori;
- il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori;
- il 60% dei voti, pari a 600 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Partecipanti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da uno o più membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi a distanza secondo le modalità previste dal precedente articolo 14.

Articolo 19 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Collegio dei Fondatori. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente; tutti i componenti dell'Organo di Revisione sono scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'Organo di Revisione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. A seguito della cancellazione della Fondazione dal Registro delle Persone giuridiche, eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti degli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 23 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale